



Settore delle Strade e dei Trasporti

DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE DI SOGGETTI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER LE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 120/2020

Aggiornamento alle linee guida approvate con D.M. 12 del 17/01/2022

1- PREMESSE

La Provincia di Brescia intende istituire un elenco di soggetti qualificati (liberi professionisti e dipendenti pubblici) da cui attingere al fine di costituire/nominare il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.120 del 11/11/2020.

Attraverso la presente richiesta di manifestazione di interesse si intende acquisire le candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dalle stazioni appaltanti, alle designazioni ed alle nomine previste dall'art. 6 della L. 120/2020.

Il presente disciplinare aggiorna e sostituisce l'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 546 del 12/04/2021 ad oggetto "FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI A COSTITUIRE IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PER LE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 120/2020. APPROVAZIONE AVVISO, DISCIPLINARE E MODELLO DI DOMANDA PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE".

Le istanze di candidatura presentate correttamente prima della pubblicazione del presente disciplinare saranno ritenute valide e potranno eventualmente essere aggiornate dai richiedenti.

2- AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 6, comma 1, della L. 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" ha introdotto in via temporanea – sino al 31 dicembre 2021 – l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria, e sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi e di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria, fino al 30/06/2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra la soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/16, il cui valore viene determinato in relazione al valore stimato dell'appalto. È invece facoltativa la costituzione dello stesso per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto semplificazioni, ovvero quelle di importo inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Codice, nonché per la fase antecedente alla esecuzione di opere pubbliche. La costituzione *ante operam* è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

3- OGGETTO DELL'INCARICO

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

Il Collegio Consultivo Tecnico ha una funzione di preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione dei lavori, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.

Lo scopo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), dall'avvio dei lavori fino al collaudo degli stessi, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

Il Collegio Consultivo Tecnico può essere costituito facoltativamente, per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi, il Collegio potrà fornire attività di supporto alle attività di gara, finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione. Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art.6, commi da 1 a 3, del DL 76/2020.

I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle linee guida approvate con D.M. 12 del 17/01/2022. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.

La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n.76/2020. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione del Presidente è effettuata dalla Provincia di Brescia per opere di interesse regionale o locale di importo lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 22 novembre 2020, n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020".

Nel caso di CCT facoltativo due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dalla Provincia di Brescia per opere di interesse regionale o locale di importo lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro.

Nella scelta del membro del Collegio l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei

contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. In quanto tale, quindi, la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 del D.lgs. 50/2016 ovvero, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

Proprio al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, a garanzia delle parti, la Provincia di Brescia intende istituire un apposito elenco da cui attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico.

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto; pertanto, ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione.

L'elenco verrà aggiornato con frequenza almeno trimestrale.

L'elenco sarà a disposizione di altre stazioni appaltanti e soggetti privati che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione dell'elenco da inviare via PEC all'indirizzo viabilita@pec.provincia.bs.it. È necessario presentare formale richiesta alla Provincia di Brescia ogni qual volta si intenda utilizzare l'elenco provinciale per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico.

4- REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRESIDENTI E DEI COMPONENTI DEL CCT

4.1. Possono essere nominati **PRESIDENTI** di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti a ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità

nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

4.2. Possono essere nominati **COMPONENTI**, del CCT:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 4.1. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento

di incarichi di cui al precedente punto 4.1. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 4.1. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

5 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE

5.1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del Codice di procedura civile, non può assumere l'incarico di componente del CCT chi:

a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;

- b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;
- d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.

5.2. In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 5.1. ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.

5.3. Fermo quanto previsto dai punti 5.1. e 5.2., non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

5.4. È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

5.5. Non possono essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano

anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5.6. Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. I soggetti che intendono iscriversi all'elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposita dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione.

6- PROCEDURA D'ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E MODULISTICA

La procedura di iscrizione, si svolgerà attraverso l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo pec: viabilita@pec.provincia.bs.it

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere l'iscrizione all'elenco presentando la seguente documentazione:

- 1) la domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto e messo a disposizione, il quale contiene: i dati identificativi del soggetto richiedente, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione ed infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata digitalmente;
- 2) il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato digitalmente;
- 3) il documento di identità in corso di validità;
- 4) una relazione di presentazione che descriva in maniera schematica e sintetica l'ambito e le principali caratteristiche inerenti alla propria professionalità con riguardo esclusivo ai requisiti descritti all'art. 4 e all'art.5.

È onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio esclusivamente via PEC.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che utilizza gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante. I soggetti diversi dalla Provincia di Brescia che utilizzano l'elenco comunicano al Settore provinciale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalla Provincia di Brescia in conformità all'art. 6 della L. 120/2020. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco nel primo aggiornamento trimestrale utile.

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

7- INSEDIAMENTO, FUNZIONI E COMPITI DEL CCT

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante

dell'operatore economico affidatario con i contenuti previsti dall'art. 3 comma 3.1.3 delle Linee Guida approvate con D.M. 12 del 17 gennaio 2022.

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.

In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il CCT può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri. Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, il Collegio Consultivo Tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può, altresì, convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP, e trasmesse dal Presidente al RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del Collegio Consultivo Tecnico al RUP.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il termine per le determinazioni del CCT decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

9 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà tramite propria determinazione dirigenziale a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 gg dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo. Il Collegio consultivo tecnico può essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il membro dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprendivo

10 – COMPENSO

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%.

Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. delle linee guida di cui al DM 12/2022 per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

i) qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;

ii) qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, non possono complessivamente superare l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.

Fermo quanto previsto al periodo precedente il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui alla lettera a), come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui al presente articolo ridotti del 20%.

11 – PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il RUP e l'appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte.

In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

Il pagamento degli onorari e dei compensi verrà liquidato entro 90 gg., novanta giorni, dall'emissione della determinazione o del parere, dietro presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva.

13 – OSSERVATORIO

I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Le informazioni di cui al precedente periodo sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it

Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni suddette costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

14 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente documento, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

15 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate.

16 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere l'incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere l'incarico e procedere alla nomina di un nuovo Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 gg le proprie controdeduzioni e ove non siano accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

La nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avviene con provvedimento del RUP dell'ente.
Per le procedure di gara da avviare, lo schema di contratto dovrà prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione e operatività del CCT.
Per le nomine del CCT negli appalti in fase di esecuzione, la Stazione Appaltante provvederà a disciplinare le modalità operative del CCT con atto integrativo al contratto originario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici.

Prima della formale costituzione del CCT, ciascun componente, la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante procedente alla costituzione del CCT.

17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutti gli aspetti eventualmente non definiti, si applicano le norme di legge vigenti.

18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.